

# Storia romana

5.11.2024-8.11.2024

## Cic., *Balb.* 21-22

*Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non habent.*

Al tempo dei nostri antenati Gaio Furio fece votare una legge sui testamenti e Quinto Voconio un'altra sul diritto di eredità delle donne; così pure furono presentate all'approvazione molte altre disposizioni in materia di diritto civile. Di queste i Latini hanno adottato quelle che hanno voluto. In base alla legge Giulia infine fu concessa la cittadinanza romana agli alleati e ai Latini con la condizione che fossero esclusi dalla città quei popoli che negassero il loro consenso (TRAD. G. Bellardi, Utet)

*«che non si fossero fatti fundi»*

**Plutarco, Vita di Silla, 30, 5 – 31**

Questo fece intendere anche al più sprovveduto dei Romani che la tirannide non era finita, ma aveva soltanto mutato aspetto. Mario, che fin da principio era stato un uomo duro, con il potere aveva esarcerbato, non mutato la propria indole. Silla invece, che nei primi tempi aveva fatto un uso misurato e civile della sua fortuna e che s'era acquistato la fama di capo attento a favorire gli interessi dei nobili, ma anche aperto a quelli del popolo e che, per di più, fin da giovane era stato persona incline al riso e tanto sensibile al dolore altrui da indulgere facilmente al pianto, fece non senza ragione ricadere sui grandi poteri l'accusa di non consentire al carattere di chi li esercita di mantenere i suoi tratti originari, ma di renderlo capriccioso, arrogante e disumano. Se questa poi sia un'alterazione e un mutamento d'indole causato dalla fortuna o non si tratti piuttosto della manifestazione, determinata dal potere, d'una malvagità latente, è una questione che si potrebbe dibattere in altro genere di trattazioni. Silla s'immerse allora nei massacri e riempì la città d'omicidi senza numero e senza fine: molti vennero uccisi anche per inimicizie private, senza che avessero nulla a che fare con Silla, ed egli lo permise per compiacere i propri seguaci [...]. Silla proscrisse subito

ottanta persone senza averne reso partecipe nessuno dei magistrati; nonostante l'indignazione generale, lasciato passare un solo giorno, proscrisse altri duecentoventi e di nuovo non meno il terzo giorno. In proposito tenne un discorso dinanzi al popolo in cui affermò che per ora proscriveva tutti quelli che gli venivano in mente, mentre quelli che al momento non ricordava li avrebbe proscritti in seguito. Proscriveva anche chi avesse ospitato e salvato un proscritto, punendo con la morte un gesto d'umanità, senza eccezione alcuna per un fratello, un figlio o i genitori, mentre all'uccisore andava un compenso di due talenti per l'omicidio, anche se era uno schiavo che aveva ammazzato il padrone o un figlio che aveva ucciso il padre. Ma il colmo dell'ingiustizia parve la decisione di privare dei diritti civili i figli e i nipoti dei proscritti e di confiscarne tutti i beni. Le proscrizioni non riguardarono solo Roma, ma ogni città dell'Italia: non ci fu tempio di dèi né focolare d'ospite né casa paterna che siano rimasti incontaminati dalle uccisioni, ma si sgozzarono i mariti tra le braccia delle mogli e i figli tra quelle delle madri. Quanti vennero soppressi per rancore o per inimicizia non furono che un nulla rispetto a quanti perdettero la vita per le loro ricchezze; ma capitava addirittura di sentir dire ai loro uccisori che il tale l'aveva rovinato una casa grande, quell'altro il giardino, quell'altro ancora le sue acque termali. Quinto Aurelio, uomo lontano dagli affari politici e che pensava che quei mali non lo riguardassero se non per la compassione che provava per gli altri sventurati, si recò un giorno nel Foro e, scorrendo la lista dei proscritti, vi trovò il proprio nome: «Povero me!» esclamò «la mia tenuta d'Alba mi perseguita!». E, fatti pochi passi, fu scannato da un tale che l'aveva seguito.

# Aulo Gellio, *Notti attiche* 14, 7

*Quod M. Varro Cn. Pompeio, consuli primum designato, commentarium dedit, quem appellavit ipse εἰσαγωγικόν, de officio senatus habendi. Gnaeo Pompeio consulatus primus cum M. Crasso designatus est. Eum magistratum Pompeius cum initurus foret quoniam per militiae tempora senatus habendi consulendique, rerum expers urbanarum fuit, M. Varronem familiarem suum rogavit, uti commentarium faceret εἰσαγωγικόν - sic enim Varro ipse appellat -, ex quo disceret, quid facere dicereque deberet, cum senatum consuleret. Eum librum commentarium, quem super ea re Pompeio fecerat, perisse Varro ait in litteris quas ad Oppianum dedit, quae sunt in libro epistolicarum quaestionum quarto, in quibus litteris, quoniam quae ante scripserat non comparebant, docet rursum multa ad eam rem ducentia.*

7.

Marco Varrone presentò a Gneo Pompeo, console designato per la prima volta, un commentario, che egli stesso intitolò *Eisagoghikós* (Introduzione), intorno al modo di presiedere il Senato.

Gneo Pompeo fu designato per la prima volta al consolato con Marco Crasso. Quando Pompeo era sul punto di iniziare tale magistratura, essendo, per il lungo periodo passato in servizio militare, poco pratico del modo di convocare e presiedere il Senato, così come dell'amministrazione della città, pregò Marco Varrone, suo amico, che gli preparasse un commentario, *Eisagoghikós* (così Varrone stesso lo chiama)<sup>1</sup>, dal quale venisse a sapere che cosa dovesse fare e dire presiedendo il Senato. Tale commentario che aveva fatto per Pompeo andò disperso, secondo quanto dice Varrone nelle lettere ad Oppiano, comprese nel IV libro delle *Questioni trattate per lettera*<sup>2</sup>, nelle quali lettere, poiché ciò che aveva precedentemente scritto non era più disponibile, riprese molti argomenti che trattano quel soggetto<sup>3</sup>.

Prima di tutto indica coloro che, secondo le antiche costumanze, avevano il diritto di convocare il Senato, e li nomina: il dittatore, i consoli, i pretori, i tribuni della plebe, l'interre<sup>4</sup>, il prefetto dell'Urbe, e dice che nessun altro all'infuori di loro aveva il diritto di emettere un senatoconsulto, e tutte le volte che capitasse che tutti quei magistrati fossero nello stesso tempo a Roma, il primo nell'ordine sopra indicato aveva la facoltà di presiedere il Senato e poi, per una facoltà straordinaria, anche i tribuni militari, che avevano governato come consoli<sup>5</sup>, e così pure i decemviri<sup>6</sup>, che avevano esercitato il potere consolare e i triumviri nominati per rior-